

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dei Warrant emessi da

PRISMI S.p.A.



AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (“**AIM Italia**”) è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati. L’investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall’investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

CONSOB E BORSA ITALIANA S.P.A. NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO.

Né il presente Documento di Ammissione né l’operazione descritta nel presente Documento di Ammissione costituiscono un’offerta al pubblico di strumenti finanziari né un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e dal regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“**Regolamento 11971**”). Pertanto, non si rende necessaria la redazione di un prospetto informativo secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario n. 809/2004/CE. La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 del TUF).

L’operazione descritta nel presente Documento di Ammissione costituisce un collocamento riservato, rientrante nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall’articolo 100 del TUF e dall’articolo 34-ter del Regolamento 11971.

INDICE

DEFINIZIONI	4
1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	9
1.1 RISCHI CONNESSI ALLA NEGOZIAZIONE SU AIM ITALIA, ALLA LIQUIDITÀ DEI MERCATI E ALLA POSSIBILE VOLATILITÀ DEL PREZZO DEI <i>WARRANT</i>	10
1.2 RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEI <i>WARRANT</i>	11
1.3 RISCHIO DI PREZZO	12
1.4 RISCHI CONNESSI A POSSIBILI EFFETTI DILUITIVI IN CASO DI ESERCIZIO DEI <i>WARRANT</i>	12
1.5 RISCHI CONNESSI ALLA SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI <i>WARRANT</i>	13
1.6 RISCHI LEGATI ALLA DIPENDENZA DAL VALORE DEL SOTTOSTANTE	13
1.7 RISCHI CONNESSI ALLA POSSIBILITÀ DI REVOCA DALLA NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI E I <i>WARRANT</i> DELL'EMITTENTE.....	14
2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI.....	15
2.1 TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI.....	15
2.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI	15
2.3 REGIME DI CIRCOLAZIONE	16
2.4 VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	16
2.5 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI.....	16
2.6 DESCRIZIONE DEI DIRITTI, COMPRESA QUALSIASI LORO LIMITAZIONE, CONNESSI AI <i>WARRANT</i> E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO	16
2.7 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI O SARANNO CREATI E/O EMESSI	17
2.8 DATA PREVISTA PER L'EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	18
2.9 DESCRIZIONE DI EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	18
2.10 INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI FINANZIARI.	18
2.11 INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E DELL'ESERCIZIO IN CORSO.....	19
2.12 PROFILI FISCALI	19
2.12.1Regime impositivo delle plusvalenze connesse alla cessione dei <i>Warrant</i>	19
2.12.2 <i>Tobin tax</i> (legge 24/12/2012 n. 228 articolo 1, commi da 491 a 500).....	21
3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO DEI <i>WARRANT</i> E DESCRIZIONE DELL'AZIONE SOTTOSTANTE	25
3.1 TIPO E CLASSE DELLE AZIONI SOTTOSTANTI.....	25
3.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE AZIONI SARANNO EMESSE.....	25
3.3 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI DI COMPENDIO	25
3.4 VALUTA DI EMISSIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO	25
3.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI, COMPRESA QUALSIASI LORO LIMITAZIONE, CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO.....	25
3.6 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI / SARANNO CREATI E/O EMESSI	26
3.7 DATA PREVISTA PER L'EMISSIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO	26
3.8 DESCRIZIONE DI EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	26
3.9 INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE AGLI	

STRUMENTI FINANZIARI	26
3.10 INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E DELL'ESERCIZIO IN CORSO.....	27
3.11 EFFETTI DI DILUIZIONE	27
4. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	28
4.1 CONSULENTI	28
4.2 LUOGHI OVE È DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE	28
4.3 APPENDICE	28

DEFINIZIONI

AIM Italia	AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Aumento di Capitale Warrant	Aumento di capitale a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., deliberato in esecuzione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443 cod. civ., da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Emittente in 8 febbraio 2017 ed esercitata nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2018, per un ammontare massimo comprensivo di sovrapprezzo pari a Euro 10.017.099,04 mediante emissione di massime n. 7.365.514 Azioni di Compendio (come <i>infra</i> definite) a servizio dell'esercizio dei <i>Warrant</i> .
Azioni	Complessivamente, tutte le azioni ordinarie dell'Emittente, prive di indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, in cui di volta in volta è suddiviso il capitale sociale della Società.
Azioni di Compendio	Le massime n. 7.365.514 Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale <i>Warrant</i> , da emettere entro il Termine di Scadenza a servizio dell'esercizio dei <i>Warrant</i> e aventi le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei <i>Warrant</i> .
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Consob	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Data del Documento di	La data in cui l'Emittente provvede a trasmettere a Borsa Italiana il Documento di Ammissione, ossia

Ammissione	almeno 3 (tre) giorni di mercato aperto prima della prevista Data di Ammissione.
Data di Ammissione	La data di decorrenza dell'ammissione dei <i>Warrant</i> dell'Emittente su AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana.
Data di Avvio delle Negoziazioni	La data di inizio delle negoziazioni dei <i>Warrant</i> dell'Emittente su AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana.
Data di Emissione	La data di emissione dei Warrant coincide con il 5 marzo 2018.
Documento di Ammissione	Il presente documento di ammissione.
Emittente, Società o PRISMI	PRISMI S.p.A., con sede in, Viale Finzi 587, Modena.
Giorno di Borsa Aperta	Un qualunque giorno nel quale AIM Italia è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso scambiati.
Giorno Lavorativo	Si intende qualunque giorno di calendario in cui il sistema <i>Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET)</i> è operativo.
Giorno Lavorativo Bancario	Si intende qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.
Intermediario	Un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna n. 6.
<i>Nominated Adviser</i> o Nomad	Indica EnVent Capital Markets Ltd., con sede in 42 Berkeley Square W1J54W – Londra, società registrata in Inghilterra e Galles con numero

9178742. EnVent è autorizzata dalla Financial Conduct Authority (“FCA”) al numero 651385, per le attività di *advisory, arranging e placing without firm commitment*. La filiale italiana di EnVent è iscritta con il n. 132 all’elenco, tenuto da CONSOB, delle imprese di investimento comunitarie con succursale.

Periodo di Esercizio	Complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio e il Secondo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio e il Secondo Periodo di Esercizio.
Periodo di Esercizio Addizionale	Il periodo di esercizio addizionale che potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il periodo di esercizio addizionale sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione della Società previo preavviso.
Prezzo di Esercizio	Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei <i>Warrant</i> , pari a Euro 1,24 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, a Euro 1,36 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio.
Primo Periodo di Esercizio	Il periodo ricompreso tra il 2 maggio 2019 e fino al 31 maggio 2019 compresi.
Regolamento Consob 11971	Il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.
Regolamento Emittenti AIM Italia	Indica il regolamento emittenti AIM Italia in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Regolamento o Regolamento <i>Warrant</i>	Il regolamento dei <i>Warrant</i> PRISMI 2018-2020.

Secondo Periodo di Esercizio	Il periodo ricompreso tra il 4 maggio 2020 e fino al 29 maggio 2020 compresi.
Termine di Scadenza	Il 29 maggio 2020.
TUF	Indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
<i>Warrant</i>	Indica i massimi n. 14.731.028 <i>warrant</i> denominati “ <i>Warrant PRISMI 2018-2020</i> ”, deliberati dall’assemblea straordinaria dal Consiglio di Amministrazione della Società in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea degli azionisti dell’Emittente in data 8 febbraio 2017 e validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 <i>Warrant</i> posseduto.

AVVERTENZE

I termini riportati in maiuscolo nel presente Documento di Ammissione, ove non diversamente precisato, hanno lo stesso significato di quelli indicati nel Regolamento.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui opera nonché agli strumenti finanziari offerti.

Maggiori informazioni in relazione all'Emittente e al settore in cui opera possono essere reperite nel Documento di Ammissione pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.prismi.net).

1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

L'investimento nei Warrant, o nelle Azioni dell'Emittente, comporta un elevato grado di rischio, tra cui, tipicamente, quello di integrale perdita del capitale investito. Conseguentemente, prima di decidere di effettuare un investimento, i potenziali investitori sono invitati a valutare attentamente i rischi di seguito descritti, congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Documento di Ammissione.

L'investimento nei Warrant presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti finanziari di società ammesse alle negoziazioni in un mercato non regolamentato.

I titolari dei *Warrant* avranno, dunque, diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 2 (due) *Warrant* presentati, al Prezzo di Esercizio e in qualsiasi momento ai termini ed alle condizioni di cui al Regolamento *Warrant*, riportato in Appendice al presente Documento di Ammissione. Le Azioni di Compendio, rinvenienti dall'Aumento di Capitale *Warrant*, avranno le stesse caratteristiche delle Azioni già in circolazione alla data della loro emissione e presenteranno, quindi, gli elementi di rischio propri di un investimento in azioni della medesima natura ammesse alla negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione.

I possessori dei *Warrant* potranno, quindi, liquidare il proprio investimento mediante vendita sul mercato AIM Italia degli stessi strumenti finanziari, in seguito alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Allo stesso modo, i possessori dei *Warrant* potranno liquidare le Azioni di Compendio ricevute in seguito all'esercizio dei *Warrant*. Si segnala che, in ogni caso, entrambi gli strumenti finanziari potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, a prescindere dall'Emittente e dall'ammontare degli strumenti finanziari, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite.

Si segnala inoltre che, in caso di mancato esercizio dei *Warrant* entro il Termine di Scadenza per l'esercizio, questi perderanno di validità e i titolari di *Warrant*, già azionisti della Società, che non avranno sottoscritto Azioni di Compendio subiranno una diluizione della partecipazione dagli stessi detenuta nell'Emittente.

Per valutare se i *Warrant*, che sono caratterizzati da taluni elementi di complessità, siano compatibili con il profilo di rischio desiderato, gli investitori sono invitati, tra l'altro, a tener conto dei seguenti aspetti:

- le Azioni di Compendio potranno essere sottoscritte solo durante ciascuno dei Periodi di Esercizio;

- in caso di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, le stesse presenteranno i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati su un sistema multilaterale di negoziazione. Alla luce del fatto che potrebbero insorgere difficoltà di disinvestimento, ove il titolare dei *Warrant* intendesse vendere le Azioni, le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite e/o il ricavato di tale vendita potrebbe risultare inferiore rispetto al valore dell'investimento originariamente effettuato.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari dell'Emittente e, congiuntamente, tutte le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.prismi.net).

In data 2 marzo 2018 l'Emittente ha notificato agli uffici competenti di Consob il *key information document* (“**KID**”) sui “Warrant PRISMI 2018-2020”, come disposto dall'art. 4-*decies* del TUF e conformemente con quanto stabilito dalla normativa sui c.d. PRIIPs (*Packaged retail investment and insurance products*), di cui al Regolamento UE n. 1286/2014 (“**Regolamento PRIIPS**”). Si precisa che il KID è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto per raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente fruibile e comprensibile per l'investitore al dettaglio – in base al Regolamento PRIIPS relativo ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati – con cui si vuole garantire la comparabilità tra i diversi prodotti offerti sul mercato e aumentare il grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali strumenti rendendo in tal modo più agevole l'assunzione di consapevoli decisioni di investimento.

Il KID sui Warrant è disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.prismi.net).

1.1 Rischi connessi alla negoziazione su AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo dei Warrant

Si segnala che in data 27 marzo 2018, Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alle negoziazioni dei *Warrant* su AIM Italia. Nonostante ciò, non vi è certezza che si sviluppino un mercato liquido relativamente a tali strumenti finanziari.

Sebbene i *Warrant* saranno scambiati sul mercato AIM Italia in negoziazione continua, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per i *Warrant*, che, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'andamento dell'Emittente, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite nonché potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

Inoltre, si potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati,

indipendentemente dall'andamento dell'Emittente, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite nonché potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

L'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia comporta talune peculiarità. In primo luogo, si fa presente che un investimento in strumenti finanziari negoziati su AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato. Deve essere tenuto in considerazione, infatti, che AIM Italia non è un mercato regolamentato e, pertanto, all'Emittente, in qualità di società ammessa su AIM Italia, non si applicano le norme previste per le società quotate su un mercato regolamentato e, in particolare, le regole sulla *corporate governance* previste dal TUF, fatte salve alcune limitate eccezioni, quali, ad esempio, le norme applicabili agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante previste dal TUF ove ricorrono i presupposti di legge. Alcune norme relative alle offerte pubbliche di acquisto, alle partecipazioni rilevanti, all'integrazione dell'ordine del giorno, al diritto di proporre domande in assemblea nonché al voto di lista per la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale sono volontariamente richiamate nello Statuto della Società. Si precisa che Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il Documento di Ammissione.

Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni dei *Warrant* su AIM Italia, il loro prezzo di mercato potrebbe fluttuare notevolmente in relazione a una serie di fattori ed eventi, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società. Tra tali fattori ed eventi si segnalano, tra gli altri: liquidità del mercato, differenze dei risultati operativi e finanziari effettivi rispetto a quelli previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni e raccomandazioni degli analisti, cambiamenti nella situazione economica generale o delle condizioni di mercato e rilevanti oscillazioni del mercato.

Alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei volumi di scambio di AIM Italia è rappresentata da un limitato numero di emittenti, non si può escludere che eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali emittenti possano avere un effetto significativo sul prezzo degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, compresi, quindi, i *Warrant* emessi da Prismi.

Per tali motivi, un investimento in strumenti finanziari negoziati su AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato.

1.2 Rischi connessi all'esercizio dei *Warrant*

I titolari dei *Warrant* avranno diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al Regolamento, nel rapporto di 1 (una) Azione di Compendio ogni 2 (due) *Warrant* presentati per l'esercizio.

Si segnala che successivamente all'esercizio dei *Warrant*, le Azioni di Compendio saranno soggette alle fluttuazioni del prezzo di mercato delle Azioni e, pertanto, non può essere fornita garanzia che il prezzo di mercato delle Azioni di Compendio successivamente all'esercizio dei *Warrant* risulti almeno uguale al Prezzo di Esercizio dei *Warrant* stessi. Né può esservi certezza che durante i Periodi di Esercizio, il prezzo di mercato delle Azioni (e, conseguentemente, il prezzo delle Azioni di Compendio) sia tale da rendere conveniente la sottoscrizione delle Azioni di Compendio.

Ove, pertanto, il possessore intendesse vendere le proprie Azioni di Compendio successivamente alla relativa data di consegna, il ricavato di tale vendita potrebbe non consentire il recupero integrale del prezzo di esercizio dei *Warrant* medesimi.

Il mantenimento in portafoglio delle Azioni di Compendio successivamente all'esercizio dei *Warrant* comporta gli elementi di rischio connessi a ogni investimento in Azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia o su un mercato regolamentato.

1.3 Rischio di prezzo

L'acquisto dei *Warrant* comporta dei rischi legati alla loro struttura specifica.

Fondamentalmente, oltre all'andamento del prezzo del sottostante, i fattori decisivi per l'evoluzione nel tempo del valore delle opzioni incorporate *Warrant* comprendono, (i) la volatilità, (ii) il tempo a scadenza, (iii) i tassi di interesse sul mercato monetario, nonché, salvo eccezioni, (iv) i pagamenti dei dividendi attesi con riferimento all'attività sottostante.

Persino quando, nel corso della durata del *Warrant*, il corso dell'azione del sottostante presenta un andamento favorevole, si può quindi verificare una diminuzione del valore del *Warrant* a seguito di tali fattori che incidono sul valore delle opzioni che lo compongono.

1.4 Rischi connessi a possibili effetti diluitivi in caso di esercizio dei Warrant

L'esercizio dei *Warrant* comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile e non ipotizzabile.

L'esercizio dei *Warrant* e la conseguente esecuzione dell'Aumento di Capitale *Warrant* comporterà un effetto diluitivo variabile e non anticipatamente determinabile sulle percentuali di partecipazione degli azionisti della Società, che dipenderà, in particolare, dal numero di *Warrant* convertiti.

Nel caso di mancato esercizio dei *Warrant* assegnati agli attuali azionisti della Società e, dunque, di mancata sottoscrizione dell'Aumento di Capitale *Warrant* per la parte di loro competenza, gli azionisti dell'Emittente che non dovessero esercitare i *Warrant*

potrebbero vedere diluita la propria partecipazione sul capitale.

Quanto ai *Warrant* assegnati ai terzi, l'effetto diluitivo dipenderà, altresì, dal numero di *Warrant* effettivamente esercitati dagli investitori e, pertanto, anche dal numero delle stesse Azioni di Compendio sottoscritte. Nel caso teorico in cui tutti i *Warrant* fossero convertiti in altrettante Azioni di Compendio, l'effetto diluitivo sul capitale sottoscritto e versato alla data del presente Documento di Ammissione sarebbe pari al 60,27%.

1.5 Rischi connessi alla sospensione dell'esercizio dei *Warrant*

L'esercizio dei *Warrant* sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di amministrazione dell'Emittente deliberi di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui, durante uno dei Periodi di Esercizio, il Consiglio di amministrazione deliberi di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei *Warrant* sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei *Warrant* sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

1.6 Rischi legati alla dipendenza dal valore del sottostante

Qualsiasi investimento nei *Warrant* comporta rischi connessi al valore dei sottostanti. Si tratta, pertanto, di un investimento opportuno per investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dei sottostanti.

Il valore dei sottostanti può variare, in aumento o in diminuzione, in relazione ad una varietà di fattori tra i quali, fattori macroeconomici, andamento dei tassi di interesse, movimenti speculativi. In questi casi, non può confidarsi che il prezzo del *Warrant* si riprenda in tempo utile, dal momento che lo stesso ha durata limitata nel tempo. I dati storici relativi all'andamento dei sottostanti non sono indicativi delle loro performance future.

Si evidenzia che il prezzo dei *Warrant* può variare in maniera significativa anche nel medio termine e in modo più che proporzionale rispetto all'oscillazione del mercato.

1.7 Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni e i *Warrant* dell'Emittente

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione delle Azioni e conseguentemente dei *Warrant* dell'Emittente (c.d. *delisting*), nei casi in cui:

- entro 2 (due) mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni, per sopravvenuta assenza del Nomad, l'Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;
- le Azioni e i *Warrant* siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno 6 (sei) mesi;
- la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

In tale ipotesi si potrebbero avere degli effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e di assenza di informazioni sull'Emittente.

2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI

2.1 Tipo di strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia dei *Warrant* della Società.

Il numero totale dei *Warrant*, denominati “*Warrant PRISMI 2018 - 2020*”, è di massimi n. n. 14.731.028 *Warrant*, ciascuno valido per sottoscrivere 7.365.514 Azione di Compendio della Società.

I *Warrant* rivengono dalla delibera dell'assemblea straordinaria dei soci dell'8 febbraio 2017 che ha conferito una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale fino a massimi 30.000.000 Euro. Il Consiglio di Amministrazione ha esercitato la suddetta delega nel corso della riunione 27 febbraio 2018.

Ciascun *Warrant* conferisce il diritto di sottoscrivere le azioni di nuova emissione della società rivenienti dal relativo aumento di capitale a servizio nel rapporto di 1 (una) azione di compendio ogni n. 2 (due) *Warrant* presentati per l'esercizio. I *Warrant* potranno essere esercitati nel corso dei periodi di esercizio e al prezzo di esercizio definiti dal Consiglio di Amministrazione come di seguito indicato.

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delibera assunta in data 8 febbraio 2017 dall'assemblea straordinaria degli azionisti, ha deliberato in data 27 febbraio 2018 di emettere n. 14.731.028 *Warrant* da assegnare gratuitamente a tutti gli azionisti alla Data di Emissione.

I *Warrant* incorporano il diritto all'assegnazione di Azioni di Compendio ai sensi del relativo regolamento e sono identificati dal codice ISIN IT0005326613.

I *Warrant* saranno esercitabili esclusivamente al completamento durante i Periodi di Esercizio e sino al Termine di Scadenza, alle condizioni di cui al relativo Regolamento approvato.

Il Regolamento dei *Warrant* è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.prismi.net) e allegato al presente Documento di Ammissione.

2.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

I *Warrant* e il Regolamento sono regolati dalla legge italiana.

L'autorità giudiziaria competente per le controversie è, in via esclusiva, il Tribunale di Milano, fatta salva la competenza di diverse autorità giudiziarie ove inderogabilmente prevista dalla legge.

2.3 Regime di circolazione

I Warrant sono al portatore, circolano separatamente dalle Azioni alle quali sono abbinati e sono liberamente trasferibili. I Warrant sono ammessi al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli in regime di dematerializzazione.

2.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

I Warrant sono denominati in Euro.

2.5 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

L'offerta dei Warrant è destinata a:

- i. consentire agli attuali azionisti di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine;
- ii. consentire alla Società di incrementare le risorse a supporto della struttura finanziaria e dei piani di crescita;
- iii. fornire agli azionisti uno strumento finanziario che, in ogni caso, potrà trovare una valorizzazione di mercato. .

Inoltre, l'offerta favorirà l'ampliamento della base azionaria mediante l'ingresso, all'atto della conversione dei *Warrant*, di soggetti che potranno favorire operazioni societarie utili alla crescita e allo sviluppo aziendale.

2.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi ai *Warrant* e procedura per il loro esercizio

I Warrant circolano separatamente rispetto alle Azioni cui sono abbinati, a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

I portatori di Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le azioni:

- ogni giorno di mercato aperto tra il 2 maggio 2019 e il 31 maggio 2019 compresi (“**Primo Periodo di Esercizio**”);
- ogni giorno di mercato aperto tra il 4 maggio 2020 e il 29 maggio 2020 compresi (“**Secondo Periodo di Esercizio**”);

(complessivamente, “**Periodi di Esercizio**” e, ciascuno, individualmente, “**Periodo di Esercizio**”) e le relative richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate agli intermediari aderenti a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

I Warrant potranno, inoltre, essere esercitati nel corso del Periodo di Esercizio Addizionale che sarà definitivo dal Consiglio di Amministrazione.

Il prezzo di esercizio dei Warrant è pari (i) Euro 1,24 (uno virgola ventiquattro) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Primo Periodo di Esercizio; (ii) Euro 1,36 (uno virgola trentasei) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Secondo Periodo di Esercizio.

I Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il termine ultimo del 29 maggio 2020 ("**Termine di Scadenza**") decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto, con attribuzione all'organo amministrativo del potere di variare tali scadenze in ragione della Data di Ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant. Il prezzo di esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni o spese a carico dei richiedenti.

Per l'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori di Warrant, si veda il Regolamento dei Warrant, in appendice al Documento di Ammissione.

Ai sensi del Regolamento, inoltre, il Consiglio di Amministrazione potrà, a propria discrezione e previo preavviso non inferiore a 30 giorni dall'apertura del Secondo Periodo di Esercizio stabilire che il Termine di Scadenza venga prorogato per un periodo corrispondente a quanto sarà comunicato dall'Emittente ("**Comunicazione di Modifica del Termine di Scadenza**"), nel rispetto del termine di esercizio dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà, a propria discrezione e previo preavviso, stabilire ulteriori periodi della durata compresa tra 15 e 60 Giorni Lavorativi Bancari (ciascuno un "**Periodo di Esercizio Addizionale**") durante il quale al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio ai prezzi di esercizio calcolati secondo quanto stabilito dall'Art. 3.4 del Regolamento Warrant.

2.7 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi

I Warrant sono stati emessi in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria di Prismi dell'8 febbraio 2017, verbalizzata dal Notaio Rolando Rosa, con atto n. 121532 di repertorio e n. 20935 di raccolta, e della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società verbalizzata dal Notaio Rolando Rosa, con atto n. 122632 di repertorio e n. 21720 di raccolta ha che ha deliberato di approvare, *inter alia* un'emissione di

massimi n. 14.731.028 *Warrant*, da assegnare gratuitamente agli azionisti dell'Emittente in ragione di n. 1 warrant ogni n. 1 azione della Società, ai titolari di Obbligazioni Convertibili "PSM 2015-2021 in ragione di n. 400 warrant ogni n. 1 Obbligazione Convertibile "PSM 2015-2021" e ai sottoscrittori di nuove azioni della Società, rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 Febbraio 2018, in ragione di n. 1 warrant ogni 1 azione di nuova emissione sottoscritta, , nonché l'emissione in via scindibile di massime n. 7.365.514 Azioni di Compendio, godimento regolare, a servizio dell'esercizio dei *Warrant*.

2.8 Data prevista per l'emissione degli strumenti finanziari

I *Warrant* sono stati emessi in data 5 marzo 2018.

2.9 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni di Compendio e dei *Warrant*.

2.10 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari.

In conformità al Regolamento AIM, l'Emittente ha previsto statutariamente che, a partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106, 107, 108, 109 e 111 TUF).

Le norme del TUF e dei regolamenti Consob di attuazione trovano applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% del capitale sociale, ove per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto.

Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 9 dello Statuto.

2.11 Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, le Azioni non sono mai state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio.

2.12 Profili fiscali

Quanto di seguito riportato costituisce esclusivamente una sintesi dei principali aspetti del regime fiscale connesso all'acquisto e alla cessione di Warrant – ai sensi della legislazione tributaria italiana – applicabile ad alcune specifiche categorie di investitori e non intende essere un'esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali connesse alla detenzione e alla cessione di tali titoli.

Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Warrant.

2.12.1 Regime impositivo delle plusvalenze connesse alla cessione dei Warrant

Le informazioni qui di seguito riportate costituiscono una mera sintesi del regime fiscale proprio della cessione dei Warrant. Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale delle predette cessioni, si rinvia alla normativa recata dal D. Lgs. n. 461/1997, come successivamente modificato, e dal D.P.R. n. 917/1986, nonché dagli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.

In base alla normativa vigente, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Warrant di sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia, se non conseguite nell'esercizio di arti e professioni o d'impresa, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie. (Artt. 67 e seguenti del D.P.R. n. 917 del 22 Dicembre 1986, di seguito "TUIR").

Le cessioni dei Warrant sono assimilate alle cessioni di partecipazioni, e soggette al medesimo regime fiscale. Il regime di tassazione della plusvalenza varia, inoltre, a seconda del soggetto che pone in essere la cessione.

In particolare:

(A) Se la plusvalenza è realizzata da una persona fisica residente in Italia al di fuori dell'esercizio di un'impresa, da società semplici e da soggetti equiparati:

1. La plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile complessivo, soggetto a tassazione ad aliquota progressiva, per il 49,72% del suo ammontare (58,14% se realizzata a partire dal 1° gennaio 2018) se la cessione dei Warrant si riferisce ad

una partecipazione “qualificata” (come di seguito definita), ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, comma 1, lett. c), e 68, comma 3, del TUIR.

Ai fini delle disposizioni in analisi, una partecipazione è da considerarsi “qualificata” se rappresenta, nel caso di società quotate, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero, alternativamente, una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%. Nel caso di società non quotate, per partecipazione “qualificata” deve intendersi la partecipazione che, alternativamente, attribuisce una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%.

2. La plusvalenza è invece assoggettata ad imposta sostitutiva del 26% se la cessione dei Warrant si riferisce ad una partecipazione “non qualificata”; in tal caso, peraltro, il cedente potrà optare per l'assoggettamento ad imposizione della plusvalenza sulla base dei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997.
3. Le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019 scontano l'imposta sostitutiva del 26% a prescindere dal fatto che il Warrant sia riferito ad una partecipazione “qualificata” o “non qualificata”.

(B) Se la plusvalenza è realizzata da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR

La plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile nella misura del 5% del relativo ammontare nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per il regime di "*Participation exemption*" di cui all'articolo 87 del TUIR. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regime di "*Participation exemption*" di cui all'articolo 87 del TUIR, la plusvalenza sarà integralmente soggetta ad imposta, secondo le disposizioni ordinariamente applicabili.

(C) Se la plusvalenza è realizzata da imprenditori individuali e società di persone esercenti attività commerciali

La plusvalenza è soggetta ad imposizione limitatamente al 49,72% (58,14% se realizzata da imprenditori individuali a partire dal 1° gennaio 2018) del relativo ammontare ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del TUIR, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per il regime di "*Participation exemption*" di cui all'articolo 87 del TUIR. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regime di "*Participation exemption*" di cui all'articolo 87 del TUIR, la plusvalenza sarà integralmente soggetta ad imposta, secondo le disposizioni ordinariamente applicabili.

(D) Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ovverosia da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

Sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, cui si rimanda.

(E) Se la plusvalenza è realizzata da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia

1. La plusvalenza derivante dalla cessione dei Warrant è esente da tassazione in Italia ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. f), punto 1, del TUIR se, congiuntamente, i Warrant sono negoziati in mercati regolamentati e consentono di sottoscrivere una partecipazione "non qualificata" al capitale o al patrimonio di una società residente quotata in mercati regolamentati, come da conforme interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella Circolare n. 207/E del 26 ottobre 1999.
2. La plusvalenza derivante dalla cessione dei Warrant concorre a formare la base imponibile per il 49,72% del relativo ammontare (58,14% se realizzata a partire dal 1° gennaio 2018), ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del TUIR, nel caso in cui si riferisca ad una partecipazione "qualificata" negoziata in mercati regolamentati. Peraltro, la plusvalenza non è soggetta ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

A seconda dei casi, in linea generale inoltre, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione. Per ulteriori riferimenti in merito alla disciplina fiscale dei redditi in esame si rinvia al D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni, al TUIR e agli ulteriori provvedimenti normativi correlati, nonché alla relativa prassi amministrativa.

2.12.2 Tobin tax (legge 24/12/2012 n. 228 articolo 1, commi da 491 a 500)

L'imposta sulle transazioni finanziarie è applicata su:

- il trasferimento di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, comma 6 cod. civ., emessi da società residenti in Italia (comma 491 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013) nonché sul

- trasferimento di proprietà delle azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni (salvo il caso di nuova emissione come sotto specificato);
- le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3 TUF, quando abbiano come sottostante uno o più azioni o strumenti finanziari partecipativi sopra individuati (comma 492);
 - le "negoziazioni ad alta frequenza" (comma 495).

L'imposta sulle transazioni su azioni e strumenti partecipativi e su strumenti finanziari derivati, nonché l'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza non sono deducibili dal reddito ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP. Qualunque operazione effettuata su azioni o strumenti partecipativi emessi da società italiane è soggetta ad imposta, anche se effettuata all'estero tra soggetti residenti e/o non residenti in Italia. Non rileva inoltre la natura giuridica delle controparti: sono tassate le transazioni poste in essere da persone fisiche, da persone giuridiche o da enti diversi.

2.12.2.1 Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta: a) i trasferimenti avvenuti per successione o donazione; b) le operazioni di emissione e di annullamento di azioni e di strumenti finanziari; c) le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di "finanziamento tramite titoli"; d) l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio; e) le operazioni di acquisizione temporanea delle azioni effettuate nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli, a seguito di concessione o assunzione in prestito o di un'operazione di vendita con patto di riacquisto o un'operazione di acquisto con patto di rivendita, o di un'operazione di "buy-sell back" o di "sell-buy back" nonché i trasferimenti di proprietà nell'ambito di operazioni di garanzia finanziaria a determinate condizioni; f) i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate sui mercati regolamentati emesse da società di piccola capitalizzazione (i.e. società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello del trasferimento è inferiore a Euro 500 milioni); g) i trasferimenti di proprietà posti in essere tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), e comma 2 del codice civile e quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE, nonché le fusioni e scissioni di O.I.C.R.; h) agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all'altra un titolo o uno strumento finanziario, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l'intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia alle proprie obbligazioni; i) gli acquisti degli strumenti finanziari poste in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e

garanzia degli acquisti o transazioni medesime.

2.12.2.2 Esenzioni

Sono inoltre considerate operazioni esenti e l'imposta non si applica: a) alle operazioni che hanno come controparte: l'Unione europea, ovvero le istituzioni europee, la Comunità europea dell'energia atomica, gli organismi ai quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea, ovvero la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati; gli enti o gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) ai soggetti che effettuano le transazioni nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012; c) ai soggetti che pongono in essere operazioni nell'esercizio dell'attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autorità dei mercati finanziari della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004; d) ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, di cui ai decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lett. c), D. Lgs. n. 239/1996, nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 252/2005; e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del TUF, e della relativa normativa di attuazione.

2.12.2.3 Base imponibile

L'imposta è applicata sul valore della transazione, inteso come il saldo netto delle operazioni concluse nella stessa giornata sullo stesso strumento finanziario e stessa controparte, ovvero il corrispettivo versato. Si noti che in caso di azioni o strumenti quotati il valore della transazione sarà pari al saldo netto delle operazioni concluse nella giornata sullo strumento finanziario, mentre il corrispettivo versato verrà utilizzato come base imponibile nel caso di titoli non quotati.

2.12.2.4 Soggetti passivi e aliquote

L'imposta è dovuta dal beneficiario dei trasferimenti e si applica alle transazioni concluse a partire dal 1° marzo 2013, con aliquota: a) dello 0,2% sul valore della transazione, quando la transazione avviene Over The Counter (OTC, ossia non sul mercato regolamentato); b) dello 0,1% sul valore della transazione se il trasferimento

avviene sui mercati regolamentati degli Stati Membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo inclusi nella *white list* definiti dalla Direttiva 2004/39 (i mercati regolamentati dei Paesi Membri dell'Unione Europea, oltre la Svezia e la Norvegia, e dunque ad esempio Borsa Italiana, Euronext, Xetra, etc).

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO DEI WARRANT E DESCRIZIONE DELL'AZIONE SOTTOSTANTE

3.1 Tipo e classe delle azioni sottostanti

A servizio dell'esercizio dei Warrant l'assemblea degli azionisti ha deliberato l'aumento di Capitale a servizio dei Warrant.

Le Azioni di Compendio che saranno emesse, in seguito all'esercizio dei Warrant, saranno prive del valore nominale e avranno godimento regolare, al pari delle Azioni Prismi in circolazione.

Alle Azioni di Compendio sarà attribuito il codice ISIN IT0004822695.

3.2 Legislazione in base alla quale le azioni saranno emesse

Le Azioni di Compendio saranno emesse ai sensi della legislazione italiana.

3.3 Caratteristiche delle Azioni di Compendio

Fintantoché la Società sarà ammessa alle negoziazioni in un mercato soggetto alla regolamentazione di Borsa Italiana, le Azioni di Compendio saranno al portatore e dematerializzate. Le Azioni di Compendio saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli per gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione.

3.4 Valuta di emissione delle Azioni di Compendio

Le Azioni di Compendio saranno emesse in Euro.

3.5 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le Azioni di Compendio avranno le medesime caratteristiche delle Azioni Prismi in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni di Compendio, al pari delle Azioni, saranno indivisibili e ciascuna di esse dà diritto di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché agli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e dello Statuto.

Le Azioni di Compendio, al pari delle Azioni, nei casi e nei modi disciplinati dalla legge e dallo Statuto Sociale, conferiranno un diritto di opzione a favore dei soci per la sottoscrizione di nuove Azioni emesse dalla Società salvi casi di sua esclusione.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota

destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi.

In caso di liquidazione, le Azioni di Compendio, al pari delle Azioni, hanno diritto di partecipare alla distribuzione del residuo attivo ai sensi di legge. Non esistono altre categorie di azioni né diritti preferenziali abbinati alle stesse.

Il diritto ai dividendi si prescrive nei modi e nei tempi di legge, entro un quinquennio dalla data in cui sono divenuti esigibili a favore della società.

3.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati / saranno creati e/o emessi

Le Azioni di Compendio verranno emesse in forza della delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci della Società dell'8 febbraio 2017 e della delibera del consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2018.

3.7 Data prevista per l'emissione delle Azioni di Compendio

L'emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio.

3.8 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni.

3.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari.

In esecuzione del Regolamento AIM, l'articolo 9 dello Statuto prevede un richiamo volontario alle disposizioni di cui agli articoli 106 e 109 del TUF in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria, in quanto compatibili, e le relative disposizioni ai sensi della normativa di attuazione di cui al Regolamento Emittenti.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria e nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente,

che potrà essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 9 dello Statuto. Si segnala che in caso di promozione di un'offerta al pubblico di acquisto non è prevista nessuna facoltà di esercizio in capo ai portatori di *warrant*.

3.10 Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, le Azioni non sono mai state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio.

3.11 Effetti di diluizione

L'esercizio dei *Warrant* e la conseguente esecuzione dell'Aumento di Capitale a servizio dei *Warrant* comporterà un effetto diluitivo variabile e non anticipatamente determinabile sulle percentuali di partecipazione degli azionisti della Società, che dipenderà, in particolare, dal numero di *Warrant* convertiti.

Nel caso teorico in cui tutti i *Warrant* fossero convertiti in altrettante Azioni di Compendio, l'effetto diluitivo sul capitale sottoscritto e versato alla data del presente Documento di Ammissione sarebbe pari al 60,27%.

4. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

4.1 Consulenti

Di seguito sono riportati i soggetti che partecipano all'operazione:

Soggetto	Ruolo
Prismi S.p.A.	Emittente
EnVent Capital Markets Ltd	<i>Nominated Adviser</i>

A giudizio dell'Emittente, il *Nomad* opera in modo indipendente dallo stesso Emittente e dai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Emittente.

4.2 Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione

Il presente Documento di Ammissione sarà a disposizione del pubblico per la consultazione, dalla Data di Ammissione, presso la sede dell'Emittente (Modena, Viale Finzi, 587) nonché nella sezione Investor Relation del sito interne www.prismi.net.

4.3 Appendice

La seguente documentazione è allegata al Documento di Ammissione:

- Regolamento *Warrant* Prismi 2018 - 2020.

REGOLAMENTO DEI “WARRANT PRISMI 2018 - 2020”

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

“**AIM Italia**” significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa.

“**Azioni**” significa le azioni ordinarie di Prismi S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

“**Azioni di Compendio**” significa le massime n. 7.365.514 azioni ordinarie dell’Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio dei Warrant.

“**Borsa Italiana**” significa Borsa Italiana S.p.A..

“**Emittente**” significa PRISMI S.p.A. con sede in Modena (MO), via Marcello Finzi 587.

“**Giorno Lavorativo Bancario**” significa qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l’esercizio della loro attività.

“**Monte Titoli**” significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell’attività qui prevista.

“**Regolamento**” significa il presente Regolamento dei Warrant PRISMI 2018 - 2020.

“**Termine di Scadenza**” significa il 29 maggio 2020.

“**Warrant**” significa i warrant denominati “Warrant PRISMI 2018 - 2020”, validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduti.

2. EMISSIONE DEI WARRANT

I Warrant sono emessi in attuazione:

- (i) della delibera dell’Assemblea Straordinaria dell’Emittente tenutasi in data 8 febbraio 2017, che ha disposto, *inter alia*, di conferire al Consiglio di

Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 7 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 30.000.000, in una o più volte, anche in via scindibile mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 cod. civ. e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma, 5 cod. civ.;

- (ii) della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente tenutasi in data 27 Febbraio 2018, che ha esercitato la delega ad aumentare il capitale sociale di cui sopra disponendo l'emissione di massimi n. 14.731.028 Warrant ciascuno valido per sottoscrivere azioni dell'Emittente, da assegnare gratuitamente agli azionisti dell'Emittente in ragione di n. 1 *warrant* ogni n. 1 azione della Società, ai titolari di Obbligazioni Convertibili "PSM 2015-2021 in ragione di n. 400 *warrant* ogni n. 1 Obbligazione Convertibile "PSM 2015-2021" e ai sottoscrittori di nuove azioni della Società, rivenienti dall'aumento di capital in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 Febbraio 2018, in ragione di n. 1 *warrant* ogni 1 azione di nuova emissione sottoscritta, , nonché l'emissione in via scindibile di massime n. 7.365.514 Azioni di Compendio, godimento regolare, a servizio dell'esercizio dei Warrant.

3. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI WARRANT – PREZZO DI ESERCIZIO

- 3.1. I portatori dei *Warrant*, salvo quanto previsto ai successivi punti 3.2 e 3.8 del presente Art. 3 nonché al successivo Art. 6, potranno richiedere di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Emittente in ragione di 1 (una) Azione di Compendio ogni 2 (due) *Warrant* presentati per l'esercizio (il "**Rapporto di Esercizio**"), nei Giorni Lavorativi Bancari durante i seguenti periodi di esercizio: (i) a decorrere dal 2 maggio 2019 e fino al 31 maggio 2019 (il "**Primo Periodo di Esercizio**") e (ii) a decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 29 maggio 2020 (il "**Secondo Periodo di Esercizio**") ciascuno di tali periodi di esercizio, singolarmente un "**Periodo di Esercizio**" e congiuntamente i "**Periodi di Esercizio**").
- 3.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a propria discrezione e previo preavviso non inferiore a 30 giorni dall'apertura del Secondo Periodo di Esercizio stabilire che il Termine di Scadenza venga prorogato per un periodo corrispondente a quanto sarà comunicato dall'Emittente ("**Comunicazione di Modifica del Termine di Scadenza**"), nel rispetto del termine di esercizio dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant. Inoltre, in aggiunta a quanto previsto nel precedente punto 3.1 del presente Art. 3 e fatta sempre eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo punto 3.8 del presente Art. 3, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà, a propria discrezione e previo preavviso, stabilire ulteriori periodi della durata compresa tra 15 e 60 Giorni Lavorativi Bancari (ciascuno un "**Periodo di Esercizio Addizionale**")

e, congiuntamente, i “**Periodi di Esercizio Addizionali**”) durante il quale al portatore dei *Warrant* sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio ai prezzi di esercizio calcolati secondo quanto stabilito al successivo punto 3.4 del presente Art. 3.

- 3.3. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.4 del presente Art. 3, il prezzo di esercizio, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante ciascun Periodo di Esercizio sarà pari a: (i) Euro 1,24 (un euro e ventiquattro centesimi) per azione qualora i *Warrant* siano esercitati durante il Primo Periodo di Esercizio ed (ii) Euro 1,36 (un euro e trentasei centesimi) per azione qualora i *Warrant* siano esercitati durante il Secondo Periodo di Esercizio (ciascuno di tali prezzi di esercizio, il “**Prezzo di Esercizio**”).
- 3.4. Durante i Periodi di Esercizio Addizionali (ove previsti) di cui al precedente punto 3.2 (e nei casi di cui al successivo Art. 4.1), il Prezzo di Esercizio sarà quello del Periodo di Esercizio immediatamente precedente, fermo restando che ove fossero deliberati dal Consiglio di Amministrazione Periodi di Esercizio Addizionali tra la data di emissione dei *Warrant* e il Primo Periodo di Esercizio, il prezzo di esercizio sarà quello riferibile al Primo Periodo di Esercizio. I predetti calcoli saranno effettuati fermo restando il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun *Warrant* di cui al precedente punto 3.1 del presente Art. 3.
- 3.5. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli presso cui i *Warrant* sono depositati. L’emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di *Warrant* durante uno dei Periodi di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio.
- 3.6. Le Azioni di Compendio sottoscritte avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie dell’Emittente in circolazione alla data di emissione.
- 3.7. Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
- 3.8. L’esercizio dei *Warrant* sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare l’Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima. Nel caso di Assemblea dei soci convocata per deliberare in merito alla distribuzione di dividendi (sotto qualsivoglia forma), fermo restando quanto previsto al punto b) del successivo Art. 4.1 in materia di dividendi straordinari, l’esercizio dei *Warrant* sarà sospeso dalla

data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare tale Assemblea dei soci sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea medesima. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini di quanto previsto al precedente punto 3.6 del presente Art. 3, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

3.9. I Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto.

3.10. All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei *Warrant*: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei *Warrant* non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; e (ii) dichiarerà di non essere una "*U.S. Person*" come definita ai tempi della "*Regulations S*".

3.11. Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei *Warrant* sarà attribuita ai portatori di *Warrant* che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

4. DIRITTI DEI TITOLARI DEI WARRANT IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE

4.1. Facoltà di anticipare l'esercizio dei Warrant

Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 3, al portatore di Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare i Warrant e sottoscrivere le Azioni di Compendio anche anticipatamente rispetto ai - e/o al di fuori dai - Periodi di Esercizio e/o Periodi di Esercizio Addizionali (ove previsti), ai prezzi di esercizio calcolati secondo quanto stabilito al punto 3.4) del precedente Art. 3, nei seguenti casi (ove si verificano entro il Termine di Scadenza) e ai seguenti termini e condizioni:

- a. fermo restando quanto previsto al successivo Art. 4.2, punto a), qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, in tale ipotesi al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione, restando immutato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili in base al Rapporto di Esercizio e rimanendo inteso che il Prezzo di Esercizio sarà il prezzo del Periodo di Esercizio immediatamente successivo;

- b. fermo restando quanto previsto al successivo Art. 4.2, punto g), qualora il Consiglio di Amministrazione della Società deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari (come di seguito definiti), in tale ipotesi al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo, restando immutato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili in base al Rapporto di Esercizio e rimanendo inteso che il Prezzo di Esercizio sarà il prezzo del Periodo di Esercizio immediatamente successivo. Ai fini del presente Art. 4.1, punto b) e della rettifica di cui al successivo Art. 4.2, punto g), per “*Dividendo Straordinario*” si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l’Emittente qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica dei dividendi.

4.2. Rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria

Qualora la Società dia esecuzione entro il Termine di Scadenza:

- a. ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, con riferimento ai Warrant per i quali non sia stata esercitata la facoltà di cui al punto a) del precedente Art. 4.1, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

- P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “*cum diritto*” dell’azione ordinaria dell’Emittente registrati sul AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

- P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “*ex diritto*” dell’azione ordinaria dell’Emittente registrati sul AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

In nessun caso, a seguito dell’applicazione della precedente formula, il prezzo di esercizio per ciascuna Azione di Compendio potrà essere incrementato;

- b. ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante incremento del numero di

Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita. In tali casi, per effetto dell'aumento gratuito del capitale, il Prezzo di Esercizio risulterà ridotto proporzionalmente;

- c. ad aumenti gratuiti del capitale mediante incremento della parità contabile delle azioni (e quindi senza emissione di nuove azioni) o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il Rapporto di Esercizio indicati nel precedente Art. 3;
- d. al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante decremento/incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto di raggruppamento o frazionamento. In tali casi, per effetto del raggruppamento o frazionamento, il Prezzo di Esercizio risulterà conseguentemente incrementato o ridotto proporzionalmente;
- e. a modificazioni delle disposizioni del proprio statuto concernenti la ripartizione degli utili o alla incorporazione di altra società, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il Rapporto di Esercizio indicati nel precedente Art. 3;
- f. ad aumenti del capitale a pagamento mediante emissione di azioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto, quinto, sesto od ottavo comma del codice civile (anche al servizio di altri *warrant* validi per la sottoscrizione di azioni della Società ovvero di obbligazioni convertibili o con warrant, nei casi in cui sia stato escluso o limitato il diritto di opzione), non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il Rapporto di Esercizio indicati al precedente Art. 3;
- g. ad operazioni di fusione/scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante/beneficiaria, i diritti dei titolari dei Warrant (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le Azioni di Compendio oggetto del diritto di sottoscrizione e/o il Rapporto di Esercizio) saranno conseguentemente e proporzionalmente modificati, sulla base del rapporto di concambio/assegnazione previsto nell'ambito delle menzionate operazioni di fusione/scissione, in modo tale da attribuire ai portatori di Warrant diritti equivalenti a quelli che gli sarebbero spettati se i Warrant fossero stati esercitati prima dell'operazione di fusione/scissione;
- h. alla distribuzione di Dividendi Straordinari, con riferimento ai Warrant per i quali non sia stata esercitata la facoltà di cui al punto b) del precedente Art. 4.1, il Prezzo di Esercizio di cui al precedente Art. 3 verrà ridotto secondo metodologie di generale accettazione, fermo restando il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il Rapporto di Esercizio e/o, se del caso, il Prezzo di Esercizio, secondo metodologie di generale accettazione ed in ogni caso con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto del presente Regolamento.

In ciascun Periodo di Esercizio e/o Periodo di Esercizio Addizionale (ove previsto), qualora la richiesta di esercizio dei Warrant venga presentata prima che sia stato comunicato il nuovo Prezzo di Esercizio susseguente ad un'operazione di cui al punto a) del presente Art. 4.2 che avvenga in tale Periodo di Esercizio e/o Periodo di Esercizio Addizionale, per esercizio dopo lo stacco del diritto, quanto eventualmente versato in più alla presentazione della richiesta, prendendo come base il Prezzo di Esercizio prima dell'aggiustamento di cui al menzionato punto a), verrà restituito al sottoscrittore senza interessi alla data in cui sarà comunicato il nuovo Prezzo di Esercizio.

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Art. 4, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero (arrotondando all'unità inferiore) e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

In nessun caso il Prezzo di Esercizio potrà risultare inferiore alla parità contabile delle Azioni di Compendio.

5. SOGGETTI INCARICATI

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

6. TERMINI DI DECADENZA

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza, fermo restando che ove il Consiglio di Amministrazione esercitasse la facoltà prevista dall'Art.3.2, che precede, il Termine di Scadenza si intende automaticamente modificato in conformità a quanto sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione con la Comunicazione di Modifica del Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

7. REGIME FISCALE

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

8. QUOTAZIONE

8.1. Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Italia.

8.2. Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

9. VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il presente regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant presenti in assemblea. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria delle società per azioni in seconda convocazione.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.